

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 maggio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2007, n. 11.

**Governmento del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette**..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 2007, n. 12.

**Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili** ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2007, n. 13.

**Politiche sociali nella provincia di Trento**..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2007, n. 14.

**Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)** ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2007, n. 15.

**Disciplina delle attività culturali**..... Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2007, n. 16.

**Risparmio energetico e inquinamento luminoso** . Pag. 12

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28.

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 29.

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana**..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 30.

**Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008)**..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 31.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2008)**..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 32.

**Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008**..... Pag. 14

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2008, n. 1.

**Intervento finanziario urgente in favore del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO)** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2008, n. 2.

**Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine**..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2008, n. 3.

**Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).....** Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2008, n. 4.

**Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale .** Pag. 21

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2008, n. 5.

**Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.....** Pag. 26

## RETTIFICHE

### AVVISO DI RETTIFICA

**Supplemento ordinario n. 1 del 2 gennaio 2008 - legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30. Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).....** Pag. 31

**Supplemento ordinario n. 1 del 7 gennaio 2007. Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31. Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).....** Pag. 31

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

**LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2007, n. 11.**

**Governmento del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2007)*

*(Omissis).*

**07R0662**

**LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 2007, n. 12.**

**Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 19 giugno 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali).*

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:

«6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'art. 12.»

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 giugno 2007

DELLAI

**07R0663**

**LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2007, n. 13.**

**Politiche sociali nella provincia di Trento.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 7 agosto 2007)*

*(Omissis).*

**07R0664**

**LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2007, n. 14.**

**Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 7 agosto 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).*

1. Dopo il comma 15 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

«15-bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.»

**Art. 2.**

*Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è abrogato.

2. Nell'allegato A (Agenzie ed enti strumentali della provincia) della legge provinciale n. 3 del 2006 la lettera c) è sostituita dall'allegato A di questa legge.

**Art. 3.**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 27 luglio 2007

DELLAI

ALLEGATO A

(art. 2, comma 2)

c) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea in qualità di organismo pagatore	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) dipartimento agricoltura e alimentazione)
--	--

07R0665

**LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2007, n. 15.**

**Disciplina delle attività culturali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1.**

*Principi e finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno

alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

2. Questa legge disciplina le attività culturali della provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione.

3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità;

b) garantire condizioni di pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività culturali, sociali e del tempo libero, senza discriminazioni sociali, culturali e fisiche, e sviluppare la cultura della parità dei generi;

c) promuovere la creatività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile;

d) coinvolgere le istituzioni, le autonomie locali, gli operatori culturali e i soggetti economici nell'elaborazione degli indirizzi delle attività culturali attraverso strumenti di programmazione partecipata;

e) favorire la progettualità innovativa e la qualità del sistema culturale trentino, promuovendo l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio;

f) sostenere e valorizzare l'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura, favorendo il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

4. La provincia, in particolare, valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, promuovendone l'integrazione con gli interventi previsti da questa legge.

**Art. 2.**

*Obiettivi generali*

1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge:

a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali;

b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali;

c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino;

d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze;

e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale;

f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali;

g) favorire la gestione associata delle attività culturali sul territorio;

h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;

i) attuare gli interventi e le iniziative di questa legge nel rispetto del principio della parità dei generi;

j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali;

k) favorire la partecipazione delle imprese e degli altri soggetti economici alla progettazione, all'organizzazione e al sostegno di iniziative e di eventi culturali;

l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali;

m) promuovere il consolidamento e la crescita delle imprese operanti nel settore delle attività culturali e della produzione e programmazione cinematografica e audiovisiva;

n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili;

o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche, e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino;

p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche;

q) assicurare la qualità dell'offerta culturale anche attraverso la definizione di standard e la valutazione delle attività culturali realizzate sul territorio;

r) rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzate sul territorio.

2. Questa legge disciplina gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1.

## Capo II

### STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA PROVINCIA

#### Art. 3.

##### *Linee guida per le politiche culturali della provincia*

1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti:

- gli obiettivi delle politiche culturali;
- gli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;
- i criteri e le priorità per la realizzazione di interventi sulle strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale;
- i criteri per la valutazione e per la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.

2. Le linee guida riportano le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle iniziative, degli eventi e degli interventi da esse previsti.

3. Le linee guida sono elaborate e definite tenendo conto degli orientamenti formulati dal *Forum* per la promozione delle attività culturali della provincia.

4. La proposta delle linee guida è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

#### Art. 4.

##### *Forum per la promozione delle attività culturali della provincia*

1. È istituito il *Forum* per la promozione delle attività culturali della provincia, di seguito denominato *forum*, quale organismo consultivo e di partecipazione per la definizione degli obiettivi culturali e della relativa programmazione provinciale delle attività della Provincia e di rilievo provinciale.

2. Il *forum* è composto:

- dall'assessore provinciale competente in materia di attività culturali;
- da due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni con meno di 12.000 abitanti e in rappresentanza dei comuni minori e periferici, con accertate competenze e conoscenze in materia di attività culturali e loro promozione;

c) da un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche locali, con accertate competenze e conoscenze in materia di attività culturali e loro promozione;

d) da un componente designato dal comune di Trento, da un componente designato dal Comune di Rovereto e da un componente designato da ciascuno dei comuni con oltre 12.000 abitanti;

e) da un componente designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da un componente designato dall'Università statale degli studi di Trento;

g) da un componente designato dal conservatorio di musica Bonporti;

h) da un componente designato da Trentino S.p.a.;

i) da un componente designato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Trento e di Rovereto;

j) da due esperti nei diversi settori delle attività culturali designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;

k) fino a quattro esperti nei diversi settori delle attività culturali, assicurando la pari rappresentatività tra i generi.

3. Spetta inoltre al *forum*, avvalendosi dell'osservatorio provinciale delle attività culturali, valutare gli effetti e i risultati delle politiche culturali finanziate o realizzate direttamente nonché verificare il grado di soddisfazione dell'utenza; a tal fine, il *forum* trasmette ogni due anni alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione contenente i risultati della valutazione.

4. Il *forum* è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduto e convocato dall'assessore competente in materia di attività culturali. Il *forum* è inoltre convocato su richiesta scritta al presidente da parte di un quinto dei suoi componenti. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento del *forum*.

5. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del *forum*, relative alla progettazione e alla realizzazione di determinate iniziative ed eventi culturali, i rappresentanti degli istituti di credito e dei soggetti economici coinvolti. Al *forum* partecipa inoltre il dirigente della Provincia competente in materia di attività culturali.

6. Ai componenti esperti del *forum* spettano i compensi e i rimborsi delle spese stabiliti dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; agli, altri componenti del *forum* spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista per i dirigenti della Provincia.

#### Art. 5.

##### *Osservatorio provinciale delle attività culturali*

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia.

2. In particolare l'osservatorio svolge le seguenti attività:

- raccolta, organizzazione e analisi dei dati sui fenomeni culturali, compreso il grado di soddisfazione dell'utenza, anche con riferimento alla differenza di genere e anche al fine dell'attività di valutazione del *forum* di cui all'art. 4;
- verifica dello stato di attuazione dei contenuti delle linee guida per le politiche culturali approvate dalla Giunta provinciale;
- predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale;
- valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici, nonché avvalersi di un numero massimo di tre esperti in materia di attività culturali e di sistemi di valutazione.

4. I soggetti che partecipano alla realizzazione di interventi della Provincia o che beneficiano di agevolazioni provinciali previste da questa legge sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali.

### Capo III

#### SOGGETTI E FUNZIONI

##### Art. 6. *Soggetti*

1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati.

##### Art. 7. *Funzioni della provincia*

1. La provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressione.

2. Alla provincia spettano in particolare la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività culturali di rilievo provinciale.

3. Il capo IV di questa legge definisce le modalità per l'attuazione degli interventi diretti della provincia e il sostegno agli operatori culturali per l'organizzazione e per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale.

##### Art. 8. *Attività culturali di interesse locale*

1. La Provincia promuove l'intesa prevista dall'art. 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 per favorire l'esercizio associato dei compiti e delle attività di competenza dei comuni in materia di attività culturali e in particolare:

a) l'individuazione nell'ambito del territorio della comunità di sedi e di reti culturali e creative locali per l'integrazione delle diverse forme di espressione culturale e artistica delle popolazioni residenti e per la partecipazione degli operatori culturali alla valorizzazione della creatività locale;

b) le attività per la formazione musicale di base extrascolastica;

c) le attività e i servizi di biblioteca, incluse la disponibilità della documentazione del territorio della comunità di riferimento, la raccolta di documentazione culturale e la relativa offerta di informazione culturale anche attraverso gli strumenti multimediali;

d) l'attività di ricerca, di studio nonché di promozione della storia e delle tradizioni locali;

e) i servizi culturali per lo spettacolo e per le attività di formazione degli operatori;

f) l'attività per la costituzione di reti della memoria e di ecomusei e per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale locale;

g) la realizzazione di interventi relativi a strutture e ad attrezzature destinate ad attività culturali e in particolare alla crescita delle giovani generazioni.

2. In particolare, le comunità provvedono ad esercitare le funzioni di cui al comma 1 in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto della parità dei generi.

3. La Provincia, i comuni, le comunità e le associazioni fra comuni possono sottoscrivere accordi di programma per la realizzazione di eventi e di progetti culturali con le modalità previste dall'art. 8, comma 10, della legge provinciale n. 3 del 2006. Gli accordi di programma definiscono in ogni caso:

a) le attività e le iniziative da realizzare;

b) i soggetti attuatori dell'accordo;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori dell'accordo;

d) le modalità di attuazione;

e) i criteri per la verifica delle attività svolte e delle iniziative realizzate.

### Capo IV

#### ATTIVITÀ CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE

##### Art. 9. *Interventi della provincia*

1. La provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;

b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;

c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;

d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi e di attrezzature;

e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;

f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;

g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;

h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini;

i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;

j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'art. 16;

k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali;

l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;

m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali;

n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche. La Provincia, nel promuovere l'attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La provincia attua gli interventi previsti dal comma 1. direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile.

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

#### Art. 10.

##### *Istituzione della Giornata dell'autonomia e della cultura trentina*

1. Per celebrare il riconoscimento alla popolazione del Trentino dell'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo ed una particolare tutela del pluralismo culturale e linguistico, è istituita il 5 settembre, ricorrenza della firma dell'accordo De Gasperi-Gruber, la Giornata dell'autonomia e della cultura trentina.

2. Annualmente, in occasione della Giornata dell'autonomia e della cultura trentina, sono promosse iniziative culturali, di studio e di approfondimento storico-giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

3. L'organizzazione della Giornata dell'autonomia e della cultura trentina è curata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere del Presidente del consiglio provinciale e del Presidente del consiglio delle autonomie locali.

4. In occasione della Giornata dell'autonomia e della cultura trentina sono attribuiti particolari riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte sul piano politico, istituzionale, culturale ed economico e nella promozione e valorizzazione dell'autonomia provinciale.

5. I contenuti organizzativi della Giornata dell'autonomia e della cultura trentina e delle iniziative connesse sono disciplinati con regolamento di esecuzione, approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 11.

##### *Partecipazione della provincia ad attività di rilievo provinciale*

1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la provincia può definire in specifiche convenzioni con i soggetti promotori, qualificati ai sensi dell'art. 16, le modalità di partecipazione della provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti.

2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono:

- a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni;
- b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della provincia e del soggetto convenzionato;
- c) i criteri per la verifica delle attività realizzate;
- d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

#### Art. 12.

##### *Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale*

1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali, i bandi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi.

2. I bandi individuano in particolare:

- a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione;
- c) le modalità di realizzazione del progetto;
- d) il grado e le modalità di finanziamento della provincia;
- e) le modalità di verifica del progetto realizzato.

3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 16.

#### Art. 13.

##### *Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari*

1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività culturali individuate ai sensi degli articoli 11 e 12 in ragione della loro straordinarietà, del loro contenuto innovativo o sperimentale, mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

#### Art. 14.

##### *Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale*

1. La provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale.

2. La provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi:

- a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'art. 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali;
- b) alle associazioni culturali qualificate ai sensi dell'art. 16.

3. La provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell'art. 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per l'attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.

#### Art. 15.

##### *Agevolazioni per strutture, beni e software*

1. La provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell'art. 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale.

2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare:

a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento di strutture esistenti;

b) l'acquisto di beni mobili e di software;

c) l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nonché il periodo per il quale le strutture oggetto degli interventi realizzati con i medesimi contributi devono rimanere destinate ad attività culturali di rilievo provinciale anche con riferimento all'entità del contributo concesso. L'eventuale diverso utilizzo delle strutture comporta la decadenza dai contributi concessi e l'obbligo di restituzione delle somme erogate secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

4. La provincia può concedere in uso, anche gratuito, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste da questa legge per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà, sulla base di apposita convenzione stipulata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

#### Art. 16.

##### *Sistema di qualificazione dei soggetti culturali*

1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la provincia concede le agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 15 unicamente ai soggetti culturali qualificati secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Con regolamento è definito il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, anche distinto per i diversi settori delle attività culturali, prevedendo in particolare:

a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti culturali; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;

b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti;

c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento;

e) le modalità semplificate per la qualificazione dei soggetti culturali che si occupano della tutela e valorizzazione della storia e cultura locali, nonché degli usi e costumi, tenendo in considerazione il legame con il territorio di detti soggetti.

3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti culturali qualificati.

4. In prima applicazione di questa legge, fino al 31 dicembre 2010, si considerano qualificati di diritto i seguenti soggetti: le istituzioni museali e le biblioteche in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 15, commi 1 e 2, della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); le scuole musicali iscritte al registro previsto dall'art. 13 della legge provinciale n. 12 del 1987; le federazioni di associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della legge provinciale n. 12 del 1987 per accedere alle agevolazioni previste dalla medesima legge; i soggetti convenzionati con la Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, della legge provinciale n. 12 del 1987. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce apposite disposizioni per la definizione degli standard di qualità e per le modalità di qualificazione dei predetti soggetti.

#### Capo V

##### DISCIPLINE PARTICOLARI

#### Art. 17.

##### *Sistema bibliotecario trentino*

1. La provincia riconosce il ruolo strategico del sistema bibliotecario trentino per la diffusione e per la promozione della conoscenza, nonché per la mediazione culturale sul territorio e per la promozione dell'integrazione tra culture diverse. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino.

2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalla rete delle biblioteche pubbliche e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 e aderenti al catalogo bibliografico trentino. Con regolamento sono individuati i requisiti, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche.

3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse biblioteche facenti parte del sistema, persegue in particolare:

a) la più ampia e diffusa offerta all'utenza delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;

b) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse di cui alla lettera a), anche allo scopo di garantire la conservazione e la fruizione della produzione editoriale trentina, nazionale e internazionale;

c) la qualificazione e la standardizzazione nell'organizzazione e gestione dei servizi delle biblioteche al fine del miglioramento dell'efficienza, dell'integrazione e dell'omogeneità delle stesse anche per quanto riguarda la catalogazione e le attività interbibliotecarie;

d) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo alle iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, dell'informazione e dell'aggiornamento dei cittadini;

e) il coinvolgimento delle biblioteche per la promozione della cultura e delle diverse discipline artistiche.

4. La provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità per favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario trentino, anche attraverso forme di consultazione dei responsabili delle biblioteche, con periodicità almeno annuale.

#### Art. 18.

##### *Catalogo bibliografico trentino*

1. Per favorire la diffusione dell'informazione catalografica nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino, la provincia cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino), nonché la diffusione dell'informazione bibliografica e provvede in particolare:

a) alla raccolta, alla verifica, all'ordinamento, all'organizzazione, alla conservazione e alla diffusione dei dati catalografici relativi al patrimonio bibliografico trentino;

b) all'acquisizione e alla messa a disposizione di altre informazioni bibliografiche prodotte o distribuite da soggetti in ambito nazionale ed internazionale;

c) alla standardizzazione delle modalità catalografiche e di erogazione di servizi informativi.

2. All'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del Trentino secondo apposite convenzioni.

3. Per l'aggiornamento e per lo sviluppo del catalogo bibliografico trentino la provincia può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, di istituti universitari, di associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa.

4. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al catalogo bibliografico trentino sono realizzate avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), i metodi e le procedure adottati devono essere compatibili con quelli impiegati a livello nazionale. Per la raccolta e l'utilizzo automatici dei dati possono essere consegnate in uso alle biblioteche apposite apparecchiature secondo convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo.

5. Le biblioteche pubbliche aderenti al sistema bibliografico trentino partecipano alla costituzione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino, secondo apposite convenzioni che ne definiscono l'apporto e modalità di utilizzo.

#### Art. 19.

##### *Formazione musicale di base delle scuole musicali*

1. La formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali pubbliche e private iscritte nel registro previsto dall'art. 16 è riconosciuta dalla provincia quale elemento di crescita culturale e sociale.

2. La provincia definisce gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali iscritte nel registro previsto dall'art. 16, sentite le scuole musicali interessate.

3. La provincia promuove e favorisce il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino disciplinato dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; a tal fine, la provincia stabilisce i requisiti organizzativi e didattici minimi per partecipare al sistema educativo. La provincia favorisce il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali, promuovendo l'istituzione di una rappresentanza unitaria delle scuole; incentiva la collaborazione delle scuole musicali con gli altri soggetti attivi in ambito culturale e sociale.

4. La provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali di cui al comma 1 mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per le attività formative svolte, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

#### Art. 20.

##### *Ecomusei*

1. La provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei istituiti dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante:

a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;

b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro;

c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali;

d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati;

e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;

f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale.

2. Gli ecomusei sono istituiti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo e con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio.

3. La provincia, in considerazione dell'importanza storica e culturale di particolari siti significativi presenti sul territorio provinciale, in particolare di quelli rilevanti per la cultura dell'impresa e del lavoro trentino, può promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche attraverso la programmazione e la qualificazione di percorsi tematici, coinvolgendo gli ecomusei, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

4. La provincia può fornire i supporti tecnici e scientifici eventualmente richiesti dagli enti locali per l'istituzione degli ecomusei e per la definizione della loro attività, nonché per la promozione degli stessi, e promuovere dinamiche d'integrazione in ambito internazionale.

5. In prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali); la provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un anno dalla loro approvazione.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni a favore dello spettacolo*

1. La provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

2. La provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine è costituito un fondo annuale utilizzato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

4. La Provincia promuove e sostiene il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali. Per il raggiungimento di questi fini:

a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;

b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, secondo quanto previsto con regolamento;

c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna;

d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi;

f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità.

## Art. 22.

*Centro servizi culturali S. Chiara*

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Sono organi del centro:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il comitato d'indirizzo.

3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività:

- a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari;
- b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati;
- c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati;
- d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce in particolare:

- a) la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi del centro; le modalità per garantire la rappresentanza nel comitato d'indirizzo degli enti pubblici e delle loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture destinate ad attività culturali o di servizi culturali; è riservata alla Giunta provinciale la nomina del presidente del centro, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato d'indirizzo;
- b) le ulteriori attività attribuite al centro, la sua articolazione organizzativa e il funzionamento delle strutture operative qualora previste;
- c) le modalità di finanziamento da parte della provincia e degli altri enti pubblici che aderiscono al centro mediante l'affidamento della gestione di strutture o di servizi culturali;
- d) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature forniti dalla Provincia e da altri enti pubblici;
- e) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dagli enti che aderiscono al centro, nonché la facoltà di assunzione di personale con contratto di diritto privato e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria;
- g) i rapporti tra il centro e la provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
- i) la nomina del direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del centro, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, da parte del consiglio di amministrazione e la sua assunzione con contratto di diritto privato;
- j) il trattamento giuridico ed economico del personale del centro, disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione;

k) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

5. Il regolamento previsto dal comma i è deliberato dalla Giunta provinciale sentito il Comune di Trento, gli altri enti pubblici e loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture o di servizi culturali. Il medesimo regolamento stabilisce le disposizioni transitorie di prima applicazione.

6. Gli organi del centro nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1.

*Capo VI*

## MUSEI PROVINCIALI

## Art. 23.

*Sistema museale trentino*

1. Il sistema museale trentino è costituito da:

- a) i musei della provincia individuati dall'art. 24;
- b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'art. 3-ter della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) i seguenti musei a carattere provinciale:
  - 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
  - 2) il Museo diocesano tridentino;
  - 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;
  - 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'istituto mocheno e dell'istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'istituto culturale ladino).

2. I musei del sistema museale realizzano in particolare servizi culturali volti a:

- a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;
- b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;
- c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;
- d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

3. La Provincia favorisce l'integrazione dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei direttori dei musei, nonché dei presidenti dei consigli di amministrazione, qualora previsti, convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede.

4. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.

## Art. 24.

*Musei della provincia*

1. Sono musei della provincia:

- a) il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume, con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo, la denominazione di Museo delle scienze;

b) il Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi in senso lato della gente trentina, nonché di promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;

c) il Museo d'arte moderna e contemporanea, istituito con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea;

d) il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, istituito con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare, documentare e valorizzare i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico o territoriale.

2. I musei della provincia sono riordinati sulla base di specifici regolamenti previsti dall'art. 25.

3. Nel nuovo ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali sono disciplinati anche i compiti e le attività concernenti l'organizzazione e l'esposizione dei beni archeologici, fatte salve le competenze della soprintendenza per i beni archeologici.

#### Art. 25.

##### *Nuovo ordinamento dei musei della provincia*

1. I musei della provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, fermo restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;

b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;

c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla provincia;

d) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dalla provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;

f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;

g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; se il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, il direttore è nominato dal consiglio stesso; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale;

h) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri effettivi e tre supplenti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, nominato dalla Giunta provinciale;

i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.

2. Per l'attuazione delle politiche museali della provincia la Giunta provinciale definisce direttive e indirizzi per la programmazione e l'attuazione delle attività dei musei disciplinati da questo articolo, sentito un organismo composto dall'assessore provinciale competente in materia e dai direttori dei musei della Provincia.

3. Per favorire il coordinamento, l'efficienza e l'economicità del sistema dei musei, la provincia definisce le modalità di coordinamento e i servizi per il funzionamento e la gestione ordinaria di ogni museo da svolgere in forma associata direttamente o indirettamente tramite affidamento a soggetti terzi. Con apposita convenzione i musei definiscono i rapporti giuridici e finanziari e le modalità di svolgimento dei predetti servizi.

4. I regolamenti previsti da questo articolo sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 26.

##### *Museo diocesano tridentino e Museo storico italiano della guerra di Rovereto*

1. La provincia riconosce la funzione svolta dal Museo diocesano tridentino per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale trentino e ne sostiene l'attività e le iniziative, secondo le modalità previste dall'art. 11.

2. La provincia riconosce la funzione del Museo storico italiano della guerra di Rovereto per la raccolta e la conservazione di reperti e di documenti, la ricerca, la divulgazione, con riferimento agli eventi bellici nonché per la promozione della cultura della pace, secondo le modalità previste dall'art. 11.

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

#### Art. 27.

##### *Norme di prima applicazione*

1. In prima applicazione, gli interventi della provincia previsti dal capo IV possono essere attuati anche prima dell'approvazione delle linee guida per le politiche culturali previste dall'art. 3.

2. Il *Forum* per la promozione delle attività culturali della provincia, previsto dall'art. 4, è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 28.

##### *Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. È abrogata la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e istituzione del catalogo bibliografico trentino), e l'art. 34 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. A decorrere dalla data stabilita con regolamento, sono abrogate:

a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:

1) l'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'art. 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'art. 36, e le sue seguenti modificazioni:

1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

- 2) l'art. 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;  
 3) gli articoli da 1 a 5 e l'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;  
 4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;  
 5) il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;  
 6) l'art. 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;  
 7) l'art. 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;  
 8) l'art. 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;  
 9) l'art. 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;  
 10) l'art. 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;  
 11) l'art. 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;  
 12) l'art. 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;  
 d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5;  
 e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:  
 1) l'art. 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;  
 2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;  
 3) l'art. 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;  
 f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali»);  
 g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

3. Le domande per la concessione di agevolazioni presentate ai sensi della legge provinciale n. 12 del 1987 prima della data dell'abrogazione prevista con le modalità di cui al comma 2 sono definite sulla base di quanto disposto dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.

#### Art. 29.

*Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nell'allegato A (Agenzie ed enti strumentali della Provincia) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la lettera o) è sostituita dall'allegata tabella A.

#### Art. 30.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'art. 4, relativi ai compensi e ai rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Forum per la promozione delle attività culturali della provincia, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguenti alla soppressione del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2000.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

#### Art. 31.

##### *Variazioni di bilancio*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

#### Art. 32.

##### *Regolamenti di esecuzione*

1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.

2. I regolamenti di esecuzione sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere del *forum* previsto dall'art. 4 e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Art. 33.

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 ottobre 2007

DELLA

(Omissis)

08R0129

### LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2007, n. 16.

#### **Risparmio energetico e inquinamento luminoso.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/II del 16 ottobre 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e definizioni*

1. Questa legge reca disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;

b) riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;

c) uniformità dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell'inquinamento luminoso;

d) tutela dell'attività di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale;

e) sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico nell'illuminazione;

f) protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, in particolar modo delle aree protette presenti sul territorio provinciale.

2. Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

3. Per inquinamento ottico si intende qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti o superfici per i quali non è richiesta alcuna illuminazione.

#### Art. 2.

##### *Competenze della Provincia*

#### 1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:

a) coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale;

b) adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, entro un anno dalla data di approvazione di questa legge;

c) definizione, nell'ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso;

d) individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali è richiesta autorizzazione e le relative modalità di rilascio;

e) promozione, in accordo con le comunità e i comuni, di iniziative di formazione in materia di illuminazione, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia;

f) pubblicazione di un rapporto triennale sullo stato di attuazione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso;

g) erogazione di incentivi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di intervento e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti da questa legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Provincia provvede avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE).

#### Art. 3.

##### *Competenze dei comuni*

#### 1. Ai comuni compete:

a) l'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso;

b) l'adeguamento del regolamento edilizio, con particolare riguardo alle modalità di installazione degli impianti luminosi;

c) la promozione di campagne di sensibilizzazione sull'inquinamento luminoso;

d) il censimento dei siti e delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, anche su segnalazione degli osservatori astronomici iscritti nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c);

e) la predisposizione dell'elenco delle fonti di illuminazione che possono derogare ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f);

f) la vigilanza, tramite controlli periodici, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna da questa legge e dal regolamento edilizio.

2. I comuni provvedono all'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso entro un anno dalla data di approvazione del piano provinciale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b).

#### Art. 4.

##### *Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso*

1. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonché i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti. Le linee guida si informano ai seguenti principi:

a) l'illuminazione stradale e di arredo urbano è effettuata mediante fonti luminose rivolte verso il basso;

b) nell'illuminazione stradale i livelli di luminanza sono conformi all'indice illuminotecnico della tipologia di strada, nei limiti dei valori previsti dalle norme vigenti;

c) negli impianti di illuminazione pubblica esterna sono utilizzate lampade ad alta efficienza;

d) l'illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico è limitata temporalmente e quantitativamente all'effettiva necessità;

e) il divieto di utilizzare fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l'alto, fatti salvi i motivi di interesse pubblico o i casi previsti da norme vigenti.

#### 2. Il piano provinciale può inoltre prevedere:

a) i criteri generali di incentivazione economica per l'adeguamento delle strutture di illuminazione esistenti;

b) i programmi di formazione professionale per tecnici e progettisti di impianti di illuminazione;

c) l'elenco degli osservatori astronomici di interesse pubblico e delle aree naturali meritevoli di una tutela differenziata, individuati mediante apposita cartografia;

d) l'elenco dei siti di osservazione astronomica, individuati mediante apposita cartografia;

e) l'individuazione della zona di particolare protezione, derivante dall'applicazione delle fasce di rispetto, mediante apposita cartografia;

f) i criteri tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le eventuali deroghe a tali criteri e le eventuali fasce di rispetto.

#### 3. Fino alla data di entrata in vigore del piano provinciale:

a) gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, sono progettati ed eseguiti nel rispetto dei principi elencati al comma 1;

b) le fonti luminose di cui al comma 1, lettera a), presentano un'intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi.

#### Art. 5.

##### *Incentivazione*

1. La provincia, tramite l'APE, provvede alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di misure finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico, nel quadro delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia). Alle spese derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'APE con il proprio bilancio.

#### Art. 6.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. In caso di violazioni delle prescrizioni stabilite dal piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dai piani comunali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), nonché del regime autorizzativo previsto dal regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), il comune territorialmente interessato irroga la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. I relativi proventi sono introitati nel bilancio del comune.

2. Ove siano accertate le violazioni indicate al comma 1, il comune, indipendentemente dalle sanzioni amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni violate entro un congruo termine. Nello stesso periodo gli impianti difformi sono utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti se non si pregiudicano le condizioni di sicurezza pubblica o privata. Se l'interessato non si conforma al provvedimento di diffida, il comune ordina il fermo degli impianti e la loro rimozione.

3. Se i comuni non provvedono all'adozione del piano comunale entro la scadenza prevista dall'art. 3, comma 2, sono esclusi dai benefici previsti dall'art. 5 per i successivi ventiquattro mesi.

4. Se le violazioni indicate al comma 1 sono commesse dai comuni, all'irrogazione delle sanzioni ivi previste provvede l'APE. I relativi proventi sono introitati nel bilancio dell'APE.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osservano le disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

6. I comuni e l'APE svolgono le attività di vigilanza sull'applicazione di questa legge in correlazione con i rispettivi ambiti di competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative. In ogni caso i comuni possono avvalersi, ai fini della vigilanza, del supporto tecnico dell'APE.

7. La decorrenza del regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto da questa legge è individuata nel regolamento di attuazione di questa legge, che disciplina anche le eventuali norme transitorie.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 ottobre 2007

DELLAI

(Omissis).

08R0130

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28.

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0034

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 29.

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0035

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 30.

**Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008).**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

(Omissis).

08R0068

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 31.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2008).**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

(Omissis).

08R0069

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 32.

**Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. n. 2 del 7 gennaio 2008 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

(Omissis).

08R0143

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2008, n. 1.

**Intervento finanziario urgente in favore del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 23 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Intervento finanziario urgente in favore del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO)*

1. In attesa del riordino e della riallocazione delle funzioni di ricerca e prevenzione oncologica, al fine di far fronte alla situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versa il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) ed assicurare la continuità dei servizi di prevenzione, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente in favore del medesimo ente tramite una erogazione straordinaria di fondi pari ad euro 7.750.000,00, così ripartiti:

a) euro 6.000.000,00 per la copertura di spese obbligatorie relative all'esercizio 2007;

b) euro 1.750.000,00 al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie nel primo semestre 2008.

2. Il Commissario straordinario del CSPO presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, un bilancio preventivo economico relativo al primo semestre 2008 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presenta inoltre, entro il 30 giugno 2008, una relazione che, tenuto conto dei risultati degli esercizi 2005, 2006 e 2007, certifichi i risultati della gestione alla medesima data.

3. La durata delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2007 tra il CSPO e la Regione e tra il CSPO e le aziende sanitarie toscane per lo svolgimento di servizi epidemiologici e di prevenzione oncologica è prorogata al 30 giugno 2008.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella unità previsionale di base (UPB) 243 «Organizzazione del sistema sanitario-Spese correnti» del bilancio di previsione 2008.

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 gennaio 2008

*Il Vicepresidente: GELLI*

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 gennaio 2008.*

*(Omissis)*

08R0280

### LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2008, n. 2.

**Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'8 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Assunzioni a tempo indeterminato*

1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale (SSR) provvedono, attraverso procedure concorsuali, alla copertura dei posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posti già coperti con personale dipendente a tempo determinato alla data del 23 aprile 2007.

#### Art. 2.

##### *Requisiti*

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 1 sono riservate al personale di seguito indicato, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale:

a) personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio a tempo determinato presso un'azienda o un ente del SSR e abbia maturato, alla stessa data, un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, purché il servizio sia stato prestato successivamente al 31 dicembre 2001;

b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge presso un'azienda o un ente del SSR, che consegua il requisito di cui alla lettera a) in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati dopo tale data, purché la proroga sia intervenuta entro il 23 aprile 2007;

c) personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso un'azienda o un ente del SSR per almeno tre anni, anche non continuativi, successivamente al 31 dicembre 2001.

2. L'anzianità di servizio di cui al comma 1:

a) deve essere maturata presso aziende ed enti del SSR;

b) si considera maturata, ai fini dell'ammissione al concorso riservato, anche se il servizio è prestato a tempo parziale;

c) può essere maturata anche in più profili.

3. L'anzianità di servizio di cui al comma 1, pur costituendo requisito di ammissione al concorso riservato, è valutata come titolo nell'ambito del concorso medesimo. A tal fine i periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Art. 3.

##### *Limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali*

1. Il personale di cui all'art. 2 può partecipare ad una sola procedura concorsuale riservata ed è ammesso al concorso riservato a condizione che non risulti inquadrato a tempo indeterminato in un'altra pubblica amministrazione nello stesso profilo messo a concorso.

2. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), può partecipare al concorso riservato nell'azienda o ente in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il profilo posseduto alla stessa data, purché in tale profilo sia stata maturata un'anzianità di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

3. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), può partecipare al concorso riservato nell'azienda o ente in cui ha maturato i tre anni di anzianità o, in caso di servizio prestato presso più amministrazioni, nell'ultima azienda o ente in cui ha prestato servizio. In ogni caso il personale suddetto può partecipare al concorso riservato per il profilo da ultimo posseduto, purché in tale profilo sia stata maturata un'anzianità di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni procedurali*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

2. Le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nei rispettivi bandi e cessano di avere efficacia una volta esaurita la copertura dei posti stessi.

3. Nello scorrimento delle graduatorie viene attribuita la precedenza ai soggetti che hanno già maturato i tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per il quale la partecipazione al concorso è consentita anche prima di avere maturato i tre anni di anzianità, può essere immesso in ruolo solo dopo aver prestato effettivamente il triennio di servizio previsto, purché vi sia disponibilità del posto.

5. Sono esonerati dalla partecipazione alla procedura concorsuale e hanno la precedenza per l'immissione in ruolo, nell'azienda o ente in cui avrebbero titolo a partecipare alla medesima, coloro per i quali sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a) e c);

b) collocamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria valida di concorso pubblico, di un'azienda o ente del SSR, per assunzioni a tempo indeterminato relativa allo stesso profilo per il quale potrebbero sostenere il concorso riservato;

c) presentazione della domanda ai fini di cui al presente comma.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto al comma 4 relativamente all'immissione in ruolo. In tal caso la precedenza opera solo alla maturazione dei tre anni di anzianità ed esclusivamente rispetto a coloro che, collocati nella graduatoria del concorso riservato, sono in possesso dei medesimi requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

7. Le aziende e gli enti del SSR, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, possono continuare ad avvalersi, in deroga alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti a tempo determinato e nei limiti delle effettive ed indifferibili necessità, dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure medesime.

#### Art. 5.

##### *Assunzioni a tempo determinato*

1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR provvedono alla copertura dei posti di lavoro dipendente a tempo determinato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posizioni di lavoro già coperte, alla data del 23 aprile 2007, con collaborazioni coordinate e continuative o con incarichi libero professionali.

2. La copertura dei posti di cui al comma 1 avviene mediante procedure selettive riservate ai soggetti presenti nell'azienda o ente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i quali l'azienda o ente stesso abbia intrattenuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od altri rapporti libero professionali per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare ad una sola procedura selettiva riservata e sono ammessi alla selezione a condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale;

b) abbiano svolto il predetto anno di attività successivamente al 31 dicembre 2001;

c) abbiano prestato, in tale anno, attività lavorativa corrispondente a quella del profilo messo a selezione.

4. Le procedure selettive riservate si svolgono con le modalità previste dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge da parte delle aziende e degli enti del SSR avviene nel rispetto degli obiettivi aziendali di equilibrio economico-finanziario concordati annualmente con l'amministrazione regionale.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2008

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 gennaio 2008.*

(Omissis).

08R0281

### LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2008, n. 3.

#### **Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'8 febbraio 2008)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO)

#### Art. 1.

##### *Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)*

1. L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

#### Art. 2.

##### *Attività dell'ISPO*

1. Sono attività istituzionali dell'ISPO:

a) la ricerca, la valutazione epidemiologica e gli interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalità per tumori, nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale e del programma di attività di cui all'art. 10;

b) la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico per le principali neoplasie;

c) l'assistenza sanitaria e psicologica, la riabilitazione ed il follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;

d) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché la gestione delle mappe di rischio oncogeno, la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

e) la sperimentazione clinica, con riferimento alle attività complessive dell'Istituto.

2. L'ISPO effettua inoltre attività ambulatoriali diagnostiche e specialistiche.

3. L'ISPO svolge attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di ricerca europei.

4. L'ISPO effettua anche attività di aggiornamento professionale nella prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale (formazione esterna).

### Art. 3.

#### *Organi*

1. Sono organi dell'ISPO:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio sindacale.

### Art. 4.

#### *Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale; la nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima.

2. Il direttore generale è nominato tra soggetti di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di comprovata e documentata esperienza e professionalità, di diploma di laurea e che abbiano ricoperto incarichi di livello dirigenziale di responsabilità amministrativa, gestionale o tecnico-scientifica in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni.

3. Non possono essere nominati direttori generali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

4. L'incarico di direttore generale non è compatibile con cariche pubbliche e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente.

5. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, con atto motivato, la decadenza dalla nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

- a) grave disavanzo;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) sopravvenute cause di impedimento alla nomina, di cui al comma 3, o di incompatibilità, di cui al comma 4.

6. Il Presidente della Giunta, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla entro il termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali, dichiara, con provvedimento motivato, il direttore generale decaduto dalla carica.

7. Il Presidente della Giunta può revocare, con atto motivato, la nomina del direttore generale per i seguenti motivi:

- a) persistente inadempimento delle direttive della Regione;
- b) gravi irregolarità nella gestione.

8. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

9. L'incarico di direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, di durata triennale, redatto secondo uno schema tipo approvato dal Presidente della Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile. Il trattamento economico del direttore generale non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale delle aziende sanitarie. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.

10. Il direttore generale, qualora dipendente della Regione, di un ente o di un'azienda regionale ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio della Regione stessa, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

11. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può procedere alla conferma dell'incarico ed alla stipula di un nuovo contratto, ovvero prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.

12. Il contratto del direttore generale è risolto anticipatamente a seguito dei provvedimenti di decadenza o revoca.

13. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale. Egli esercita le funzioni del direttore generale e resta in carica per un periodo non superiore a quattro mesi.

14. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale può sospenderlo dalle funzioni qualora ricorrano gravi motivi e sussistano situazioni di urgente necessità. In tale ipotesi il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.

15. Fino alla nomina del commissario il direttore sanitario esercita le funzioni di direttore generale.

16. Nel caso di dimissioni o morte del direttore generale si applicano i commi 13 e 15.

### Art. 5.

#### *Attribuzioni del direttore generale*

1. Al direttore generale sono attribuiti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'ISPO.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

3. Costituiscono funzioni riservate al direttore generale:

- a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore sanitario di cui all'art. 6;
- b) effettua la prima convocazione del comitato scientifico e del collegio sindacale;
- c) il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- d) l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto;
- e) l'adozione degli atti di bilancio;
- f) l'adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività;
- g) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'Istituto;
- h) l'istituzione di una forma di coordinamento in staff alla direzione generale per le funzioni di ricerca e tecnico amministrative.

## Art. 6.

*Direttore sanitario*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ISPO si avvale della collaborazione di un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

3. Il direttore sanitario è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. L'incarico di direttore sanitario è regolato da un contratto di diritto privato, di durata triennale, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile. Il trattamento economico del direttore sanitario non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore sanitario delle aziende sanitarie. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario qualora sopravvengano:

a) uno dei fatti previsti dall'art. 4, commi 5 e 7 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.

8. Il direttore sanitario, qualora dipendente della Regione, di un ente o di un'azienda regionale ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

## Art. 7.

*Comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico è composto da cinque studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'ISPO nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 dello statuto.

2. I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il presidente; il comitato è convocato dal suo presidente, anche su richiesta del direttore generale, che partecipa alle riunioni. La partecipazione può essere delegata al dirigente in staff alla direzione generale per le attività di ricerca.

4. Il comitato scientifico ha il compito di esprimere:

a) parere preventivo sui programmi di ricerca;

b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione.

5. Ai componenti del comitato scientifico spetta un'indennità di presenza, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento; gli importi delle indennità sono determinati tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.

## Art. 8.

*Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il presidente e gli altri componenti del collegio sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

## 3. Il collegio sindacale:

a) verifica l'amministrazione dell'Istituto sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;

e) trasmette periodicamente alla Regione, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Istituto.

4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

5. Si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ISPO. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

7. Ai componenti del collegio sindacale e al presidente spetta, per lo svolgimento delle eventuali missioni in ragione del servizio espletato, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, il trattamento previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.

## Art. 9.

*Regolamento di organizzazione e funzionamento*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ISPO sono disciplinate dal relativo regolamento, che individua in particolare:

a) la sede legale dell'Istituto;

b) le modalità di costituzione delle strutture organizzative nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) relativamente alla disciplina delle aziende sanitarie, istituendo un'unica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni tecnico amministrative;

c) i soggetti destinatari delle deleghe di cui all'art. 5, comma 2, e le modalità di conferimento delle stesse;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale e del direttore sanitario;

e) le forme di pubblicità degli atti.

2. Secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, l'ISPO si avvale dell'ente per i servizi tecnico-amministrativi di Area Vasta Centro (ESTAV Centro) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) gestione dei magazzini e della logistica;

c) gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo all'integrazione ed all'organizzazione del centro unificato di prenotazione (CUP);

d) gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni;

e) organizzazione e gestione delle attività di formazione continua del personale;

f) gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;

g) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.

3. Lo schema del regolamento e delle eventuali modifiche ed integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento, decorso il quale si può procedere all'approvazione.

## Art. 10.

*Patrimonio, contabilità e programmi di attività*

1. L'ordinamento contabile e la gestione del patrimonio dell'ISPO sono disciplinati dai capi I e II del titolo VIII della legge regionale n. 40/2005.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività, nell'ambito degli indirizzi dettati dal piano sanitario regionale. I programmi contengono una sezione specificamente dedicata all'attività di ricerca.

3. Il direttore generale dell'ISPO adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dai programmi di cui al comma 2, entro il 30 novembre di ogni anno e li trasmette entro lo stesso termine alla Giunta regionale, unitamente alla relazione del collegio sindacale; la Giunta regionale provvede all'approvazione nei quaranta giorni successivi dalla ricezione.

4. Il direttore generale dell'ISPO adotta il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette entro lo stesso termine alla Giunta regionale, che l'approva nei quaranta giorni successivi; al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.

5. La Giunta regionale in sede di approvazione degli atti di bilancio può richiedere l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contestualmente impartite; di tale adeguamento l'Istituto dà atto in sede di bilancio di esercizio.

## Art. 11.

*Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'ISPO è costituito:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario regionale, finalizzata a finanziare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c) e d);

b) dai corrispettivi per le convenzioni che l'ISPO stipula con le aziende unità sanitarie locali per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;

c) dai corrispettivi per le prestazioni ambulatoriali diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto, in base agli accordi stipulati con le aziende unità sanitarie ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

d) dalle risorse destinate alla realizzazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992 trasferite dalla Regione;

e) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca europei;

f) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, aziende, imprese, società, enti pubblici e privati;

## Art. 12.

*Riconoscimento del carattere di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)*

1. La Giunta regionale presenta richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 250).

## Art. 13.

*Adeempimenti successivi al riconoscimento del carattere di IRCCS*

1. In caso di riconoscimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 288/2003, all'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e di cui all'accordo 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati

in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di riconoscimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di modifica della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento interno dell'ISPO alle disposizioni di cui al comma 1. Entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di modifica gli organi dell'Istituto sono ricostituiti ed il direttore generale predispone le conseguenze modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento.

## Capo II

## GESTIONE LIQUIDATORIA DEL CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (CSPO)

## Art. 14.

*Compiti del commissario straordinario, piano di ricognizione*

1. Il commissario straordinario cura la gestione ordinaria del CSPO fino alla data del 30 giugno 2008.

2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici al subentro dell'ISPO nelle funzioni del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) ed alla gestione liquidatoria del CSPO, il commissario straordinario, avvalendosi delle strutture operative del Centro e delle strutture organizzative dell'azienda unità sanitaria locale n.10, adotta tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica del Centro.

3. Il piano di ricognizione di cui al comma 1 contiene:

a) l'individuazione dei contratti in essere, con indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti all'istituendo ISPO;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Centro, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO trasferibili all'istituendo ISPO;

c) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali adeguati a costituire la dotazione di personale dell'istituendo ISPO, d'intesa con il direttore generale di quest'ultimo Istituto.

4. Il commissario straordinario presenta per l'approvazione il piano di ricognizione alla Giunta regionale entro il 31 maggio 2008.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all'ISPO ed i rapporti nei quali l'ISPO succede al CSPO ai sensi dell'art. 19.

## Art. 15.

*Gestione liquidatoria del CSPO e nomina del commissario liquidatore*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da adottarsi entro il 1° luglio 2008, dichiara aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nomina un commissario liquidatore con le procedure di cui alla legge regionale n. 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

2. Nella gestione liquidatoria confluiscono tutte le passività e le attività riferibili al CSPO e non confluite nell'istituendo ISPO, nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale.

## Art. 16.

*Compiti del commissario liquidatore, bilancio di liquidazione*

1. Il commissario liquidatore accerta la legittimità dei debiti rilevati al 30 giugno 2008 e redige il bilancio di liquidazione, dopo aver reso pubblica la fase di liquidazione e previsto un congruo termine a tutela dei creditori.

2. Il commissario liquidatore effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, ed assume la rappresentanza legale della gestione liquidatoria.

3. Il bilancio di liquidazione è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il bilancio di liquidazione e può impartire direttive per lo svolgimento della gestione liquidatoria.

4. Il commissario liquidatore, sulla base del bilancio di liquidazione, adotta gli atti inerenti i pagamenti e le riscossioni.

#### Art. 17.

##### *Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione*

1. Per le attività connesse alla gestione liquidatoria del soppresso CSPO è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse di cui all'art. 21, comma 1, ed i crediti riscossi ai sensi dell'art. 15, comma 2.

2. Il fondo è destinato alla liquidazione di tutti i debiti e delle passività riferibili al CSPO ed alla copertura di tutte le spese relative alla gestione liquidatoria, ivi comprese quelle connesse all'esercizio dell'attività commissariale.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

##### *Nomina del direttore generale dell'ISPO e insediamento degli organi*

1. Entro il 30 aprile 2008 il Presidente della Giunta regionale nomina il direttore generale dell'ISPO che, entro il 1° luglio 2008, predisporre gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Istituto alla data del subentro di quest'ultimo nelle funzioni del CSPO.

2. Ai medesimi fini del comma 1, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del comitato scientifico. Entro la medesima data il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio sindacale.

3. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda alla nomina dei membri del collegio sindacale entro ventisette giorni dal termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria, nominando a farne parte due dirigenti della Regione.

4. Il collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto di insediamento del collegio ordinario.

#### Art. 19.

##### *Subentro dell'ISPO al CSPO*

1. L'ISPO subentra nelle attività già esercitate dal CSPO a far data dal 1° luglio 2008, a seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 5, con la quale viene determinato l'elenco dei rapporti patrimoniali ed economici necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 5, definisce:

a) la dotazione patrimoniale dell'Istituto, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO;

b) la dotazione di personale da assegnare all'ISPO, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c);

c) i rapporti giuridici in essere in capo al CSPO nei quali subentra il nuovo Istituto.

3. La deliberazione della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario.

4. Al CSPO e all'istituendo ISPO si applica, per il personale avente con entrambi gli enti a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2007, la disciplina prevista dalla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 2 (Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine). Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dal CSPO ed al fine di consentire, ove possibile, l'espletamento delle procedure di cui alla medesima legge regionale n. 2/2008 i rapporti di lavoro a termine, in essere alla data del 31 gennaio 2008, possono essere prorogati per un periodo di novanta giorni.

#### Art. 20.

##### *Clausola valutativa*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione nella quale sono illustrati:

a) gli atti relativi alla liquidazione del CSPO, alla costituzione dell'ISPO ed al subentro di quest'ultimo nelle funzioni del preesistente ente;

b) lo stato di avanzamento della procedura per il riconoscimento da parte del Ministero della salute dell'ISPO quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Entro centottanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la Giunta regionale trasmette altresì al Consiglio una relazione nella quale si dà conto delle attività svolte dall'ISPO nell'anno precedente e della sua situazione patrimoniale e finanziaria.

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui all'art. 17 della presente legge, quantificati in euro 13.600.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte alle unità previsionali di base (UPB) 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008.

2. Le risorse per il finanziamento ordinario dell'ISPO sono determinate per l'anno 2008 in euro 4.600.000,00, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008.

3. Per gli anni successivi al 2008 le risorse per il finanziamento ordinario dell'ISPO, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio regionale, sono determinate dal piano sanitario regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a).

#### Art. 22.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «C.S.P.O.». Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269) è abrogata.

2. Fino al 30 giugno 2008 il CSPO continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della legge regionale n. 52/2000, in quanto compatibili con la presente legge.

#### Art. 23.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2008

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 gennaio 2008.*

(Omissis).

08R0282

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2008, n. 4.

### **Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 13 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Assemblea legislativa regionale*

1. Il consiglio regionale è l'assemblea legislativa regionale della Toscana e rappresenta la comunità regionale.

2. Gli atti ufficiali del consiglio regionale, compresi quelli dei gruppi consiliari, recano l'intestazione «Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Regione Toscana».

Art. 2.

*Autonomia*

1. L'assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari.

2. L'autonomia dell'assemblea legislativa è garantita dall'art. 28 dello statuto e disciplinata dalla presente legge.

3. L'autonomia dell'assemblea legislativa è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle:

- a) di rappresentanza della comunità toscana;
- b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- c) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
- d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del consiglio regionale;
- e) di informazione e comunicazione istituzionale.

Art. 3.

*Ambito dell'autonomia*

1. L'assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Art. 4.

*Rappresentanza esterna ed in giudizio*

1. Il Presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall'ufficio di presidenza.

3. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente si avvale dell'Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

Art. 5.

*Relazioni istituzionali*

1. L'assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio:

a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici;

b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;

c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.

2. L'ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.

3. L'assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell'ambito dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

TITOLO II

AUTONOMIA DI BILANCIO E CONTABILE

Art. 6.

*Autonomia di bilancio*

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

2. Le entrate del bilancio del consiglio regionale sono costituite da:

a) i trasferimenti dal bilancio della Regione;

b) i proventi delle attività svolte dal consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall'istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;

c) l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.

4. L'ufficio di presidenza sottopone annualmente al consiglio regionale per l'approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del consiglio regionale.

5. Il consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

#### Art. 7.

##### *Procedura di approvazione*

1. Il bilancio annuale di previsione del consiglio regionale è approvato dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza, formulata almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.

2. Immediatamente dopo la sua approvazione, il bilancio di previsione del consiglio regionale è comunicato dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.

3. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione.

4. Il trasferimento è effettuato in un'unica soluzione.

5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta regionale. La giunta regionale presenta al consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

#### Art. 8.

##### *Determinazione del fabbisogno*

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscriverne nel bilancio di previsione del consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entità del bilancio complessivo del consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale.

#### Art. 9.

##### *Autonomia contabile*

1. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell'osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e contabilità, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello statuto.

2. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio del consiglio regionale non sono soggetti a controlli esterni. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO

#### Art. 10.

##### *Patrimonio in uso al consiglio regionale*

1. Il patrimonio immobiliare regionale in uso all'assemblea legislativa è individuato tramite intese tra l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale.

2. La legge regionale sul patrimonio disciplina i rapporti fra consiglio regionale e giunta regionale per la gestione dello stesso.

### TITOLO IV

#### AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

#### Capo I

##### DISTINZIONE DELLE COMPETENZE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE ED IL SUO UFFICIO DI PRESIDENZA E LA DIRIGENZA

#### Art. 11.

##### *Competenze del consiglio regionale e del suo ufficio di presidenza*

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Il consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica.

3. L'ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell'attività amministrativa.

4. All'ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:

a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del consiglio regionale;

b) la presentazione al consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all'art. 13, comma 3;

c) la determinazione della dotazione organica consiliare;

d) gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;

e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del consiglio regionale;

f) la costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di tre e la determinazione delle loro competenze;

g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;

h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;

i) la definizione dei criteri per l'esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.

#### Art. 12.

##### *Dirigenti*

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.

*Capo II*

## PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE

## Art. 13.

*Principi di funzionamento*

1. L'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attribuiti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del consiglio regionale, tra le quali sono comprese:

- a) definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
- b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
- c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
- d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
- e) relazioni sindacali.

2. L'esercizio delle competenze, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, è svolto mediante gli uffici della giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.

3. Il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, approva il regolamento interno che disciplina l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.

## Art. 14.

*Principi organizzativi*

1. L'organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:

- a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del suo presidente, da quelli propri della dirigenza;
- b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.

2. Gli uffici del consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento nonché, in conformità alle medesime, mediante atti di organizzazione.

## Art. 15.

*Personale del consiglio regionale*

1. Il personale del consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico.

2. I dirigenti del consiglio regionale appartengono a un'unica qualifica, nell'ambito del ruolo unico del consiglio regionale.

3. Il personale del consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l'impiego delle peculiari competenze richieste.

## TITOLO V

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

*Capo I*

## ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

## Art. 16.

*Struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa del consiglio regionale si articola in:

- a) segretariato generale;
- b) direzioni di area;
- c) settori;
- d) posizioni dirigenziali individuali.

2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall'art. 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale.

## Art. 17.

*Strutture dirigenziali*

1. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione del consiglio regionale.

2. Le direzioni di area sono le strutture a supporto del consiglio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale.

3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni di area individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

4. Possono essere altresì costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino più direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati.

5. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall'ufficio di presidenza.

## Art. 18.

*Segretario generale*

1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall'ufficio di presidenza; assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa.

2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) assiste il Presidente, l'ufficio di presidenza, il consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
- b) controlla l'attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente;
- c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;
- d) coordina le direzioni di area e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
- e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della giunta regionale;

f) nomina i direttori di area;

g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area sulla base delle indicazioni dei direttori di area e nomina i relativi responsabili sulla base delle designazioni dei direttori di area;

h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alla direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;

i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture dirigenziali interne alle direzioni di area sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai direttori di area;

j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del segretariato generale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.

4. L'ufficio di presidenza individua tra i direttori di area l'incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all'incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 24, comma 4.

#### Art. 19.

##### *Direttori di area*

1. Il direttore di area dirige l'area assicurando l'integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale.

2. Il direttore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'unitarietà di azione, l'integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale;

b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area;

c) fornisce al segretario generale le indicazioni, le designazioni e gli elementi di valutazione di cui alle lettere g) ed i) dell'art. 18;

d) valuta il personale a suo diretto riferimento;

e) dirige e controlla l'attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia;

f) predisporre gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

g) adotta gli atti di competenza;

h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale.

3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.

#### Art. 20.

##### *Dirigenti di settore*

1. Il dirigente responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

b) adotta gli atti di competenza;

c) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;

d) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale;

f) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzati, con gli altri settori, con riferimento alle competenze ad esso assegnate;

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente responsabile di articolazione equivalente, secondo le disposizioni del segretario generale o del direttore di area, se assegnato ad una direzione di area.

#### Art. 21.

##### *Delega di funzioni*

1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l'attuazione di programmi, la cura di attività e l'adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell'ufficio di presidenza. L'attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.

#### Art. 22.

##### *Posizioni dirigenziali individuali*

1. Possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni di area, che fanno riferimento ad un settore, ad una direzione di area oppure al segretariato generale per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

#### Art. 23.

##### *Acquisizione delle risorse di personale*

1. L'accesso al ruolo unico del consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico. Per i dirigenti e per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari, l'accesso è disciplinato dal regolamento interno di cui all'art. 13, comma 3, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la dirigenza e per il restante personale.

2. Il consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della giunta regionale.

#### Art. 24.

##### *Incarico di responsabilità di segretario generale*

1. Il segretario generale è collocato al di fuori dell'organico del consiglio regionale.

2. Il segretario generale è nominato con deliberazione dell'ufficio di presidenza e cessa dall'incarico, decorsi sessanta giorni dalla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza.

3. L'incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell'ufficio di presidenza.

4. L'incarico di segretario generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico onnicomprensivo del segretario generale è determinato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.

5. Al segretario generale si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 8, 9 dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26), con l'attribuzione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale delle funzioni ivi attribuite alla giunta regionale o al Presidente della giunta regionale.

Art. 25.

*Durata degli incarichi dirigenziali*

1. I direttori di area, i dirigenti di settore e di posizione dirigenziale individuale cessano dall'incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo segretario generale. Entro tale termine, il segretario generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

Capo II

RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTO DI LAVORO

Art. 26.

*Relazioni sindacali*

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.

2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.

Art. 27.

*Rapporti di lavoro*

1. L'amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

*Primo esercizio finanziario*

1. Per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell'art. 8, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall'attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l'autonomia consiliare.

Art. 29.

*Prima attuazione dell'assetto organizzativo*

1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell'assemblea legislativa.

2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del consiglio regionale e posto in comando

o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell'assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell'assemblea e dell'esecutivo regionali.

3. La dotazione organica del consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall'ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

5. Fino all'approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

6. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.

7. Fino all'adozione dell'atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.

Art. 30.

*Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale n. 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26).

Art. 31.

*Abrogazioni*

1. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26).

3. È abrogata la legge regionale n. 17 gennaio 2003, n. 7 (autonomia organizzativa del consiglio regionale).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 2008

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2008.*

(Omissis)

08R0283

## LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2008, n. 5.

**Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 13 febbraio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello statuto.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

## Art. 2.

*Competenze del consiglio e degli organi di Governo*

1. Sono di competenza del consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);

c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;

d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di Governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di Governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;

c) per incarichi direzionali;

d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di Governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

a) costituzione o scioglimento;

b) nomina degli organi;

c) approvazione dei bilanci;

d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

e) definizione di indirizzi e direttive;

f) disciplina dell'ordinamento interno;

g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell'organo di amministrazione è di competenza del consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di Governo.

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di Governo sono effettuate dal Presidente della giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente art., contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della giunta regionale o suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del consiglio regionale.

8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d'intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del consiglio regionale.

## Art. 3.

*Procedura delle nomine e designazioni di competenza del consiglio*

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del consiglio, presentate ai sensi dell'art. 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio.

2. La commissione consiliare competente può provvedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal consiglio prima di procedere alla votazione.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

## Art. 4.

*Controllo preventivo del consiglio*

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di Governo di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello statuto, previo controllo da parte del consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della giunta comunica al consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il consiglio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevede, o la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il consiglio si sia espresso, il Presidente della giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

4. In caso di osservazioni del consiglio, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente art. non si applicano e il Presidente della giunta comunica tempestivamente al consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del consiglio in materia di nomine.

#### Art. 5.

##### *Elenchi regionali degli incarichi*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio di presidenza del consiglio e il Presidente della giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

- a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
- b) la fonte normativa dell'incarico;
- c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
- d) i requisiti richiesti per l'incarico;
- e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
- f) l'indennità prevista.

3. Gli elenchi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del consiglio e della giunta. Il consiglio e il Presidente della giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.

4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d'intesa fra le strutture tecniche di cui all'art. 6.

5. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

#### Art. 6.

##### *Strutture tecniche di supporto*

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il consiglio e la presidenza della giunta:

- a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
- b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
- c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
- d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.

2. Le medesime strutture, inoltre:

- a) raccolgono le indicazioni di candidati di cui all'art. 7;
- b) verificano la completezza della documentazione prevista dall'art. 8.

#### Art. 7.

##### *Avviso di selezione, indicazioni di candidati e proposte di nomina*

1. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana degli elenchi di cui all'art. 5 costituisce avviso pubblico per l'indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:

- a) commissioni giudicatrici di concorso presso aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere - universitarie i cui membri sono individuati mediante sorteggio tra gli iscritti nel ruolo sanitario regionale;
- b) organismi in seno ai quali si è nominati in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno dell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
- c) organismi a far parte dei quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

d) organismi per far parte dei quali la legge di settore già prevede l'espletamento di avviso pubblico;

e) commissioni esaminatrici istituite da enti diversi dalla Regione la cui durata si esaurisce con la conclusione degli esami;

f) organismi la cui costituzione ha carattere d'urgenza;

g) organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), se non già ricompresi nelle lettere da a) ad f).

2. Nel caso di cui alla lettera i) del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico.

3. Le indicazioni di candidature, corredate del *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali, devono essere presentate all'organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte:

- a) delle organizzazioni sindacali regionali;
- b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

4. Le nomine e designazioni sono effettuate di norma tra i candidati indicati ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di indicazioni di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui alla lettera f) del comma 1, l'organo competente ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

5. Il consiglio delibera le nomine e designazioni di propria competenza su proposta, effettuata ai sensi del comma 4, da parte:

- a) dei presidenti dei gruppi consiliari;
- b) di ciascun consigliere;
- c) della giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello statuto.

6. Le proposte di cui al comma 5, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente del consiglio regionale.

7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.

#### Art. 8.

##### *Documentazione per la proposta di nomina*

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della giunta regionale sono acquisiti:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
- d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di

incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

#### Art. 9.

##### *Requisiti professionali*

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

#### Art. 10.

##### *Cause di esclusione*

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 7 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 54 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale).

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'art. 44 del codice di procedura penale.

#### Art. 11.

##### *Incompatibilità*

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e Presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. «Disposizioni in materia di risorse idriche») e 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di due incarichi in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici;

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.

#### Art. 12.

##### *Conflitto di interesse*

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'art. 50 dello statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

#### Art. 13.

##### *Limitazioni per l'esercizio degli incarichi*

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, in assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi.

#### Art. 14.

##### *Doveri inerenti il mandato*

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal consiglio regionale, le direttive dello stesso consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.

2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del consiglio, o dal Presidente della giunta.

3. Il nominato ha l'obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;

b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

#### Art. 15.

##### *Decadenza e revoca*

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all'art. 13, comma 2;

b) nel caso di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);

e) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'art. 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. In caso di nomina o designazione di competenza del consiglio regionale la revoca è disposta previa istruttoria svolta dalla commissione consiliare competente.

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

7. I soggetti che nel corso del mandato vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), e) e d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

#### Art. 16.

##### *Sospensione dall'incarico*

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), e) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'art. 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

#### Art. 17.

##### *Sostituzione*

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione l'organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell'art. 7, comma 4.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

#### Art. 18.

##### *Durata degli incarichi*

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo consiglio regionale.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

#### Art. 19.

##### *Rappresentanza di genere*

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, le strutture tecniche di cui all'art. 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla commissione regionale per le pari opportunità.

3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

#### Art. 20.

##### *Norme transitorie*

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello statuto e della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell'impegno che incarico comporta e della strategicità dell'ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell'anno 2008, pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 1 (norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l'avviso di cui all'art. 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all'art. 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all'art. 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

#### Art. 21.

##### *Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quaranta-cinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli

atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell'organo sono nulli.

5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del consiglio e questi non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del consiglio.

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il consiglio o il Presidente della giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

#### Art. 22.

##### *Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali*

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'art. 66, comma 6, dello statuto, dal consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

#### Art. 23.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);

b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);

c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali»);

d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, concernente «Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni»).

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'art. 22 della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 2008

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2008.*

(Omissis)

08R0284

# RETTIFICHE

**Avvertenza.** — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## AVVISO DI RETTIFICA

**Supplemento ordinario n. 1 del 2 gennaio 2008 - legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30. Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008)

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del 2 gennaio 2008, si sono rilevati i seguenti errori materiali:

all'art. 3, comma 89, lettera *b*), le parole «all'art. 16, comma 1, lettera *c*)», riportate a pag. 21, devono correttamente intendersi: «all'art. 16, comma 2, lettera *c*)»;

all'art. 5, comma 115, le parole «per l'acquisto e la per la ristrutturazione», riportate a pag. 39, devono correttamente intendersi «per l'acquisto e per la ristrutturazione»;

all'art. 5, il comma 127, riportato a pag. 40, deve intendersi così sostituito:

«127. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 (Alienazione di immobili del patrimonio dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 20/1992, è sostituito dal seguente:

“3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni.”».

08R0203

**Supplemento ordinario n. 1 del 7 gennaio 2007. Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31. Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2008)

Si segnala che nel testo della Tabella B FONDO GLOBALE (riferita all'art. 1, comma 12) della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata a pagina 64 del 1 supplemento ordinario n. 1 del 7 gennaio 2008 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 2 gennaio 2008, si è rilevato un errore materiale per cui la tabella deve intendersi rettificata come segue:

### Fondo globale a legislatura futura

	Totale Annualità	2008	2009	2010
FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIV	FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT			
5.8.2.1120 FONDO GLOBALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - SPESE D'INVESTIMENTO				
6 INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA	960.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

08R0201

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)*  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)*

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)*  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 5 2 4 \*

€ 2,00